SENT. 133/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di appello**, in materia di **responsabilità**, iscritto al **n.62242** del registro segreteria,

proposto, in via principale, da:

- **ESERGETICA S.R.L.**, con sede in Mirano (VE), via della Vittoria n.42/6, P.IVA 04152550275, in persona del legale rappresentante Valentino De Pretto, nato a Mirano (VE) il 5 marzo 1975, C.F. DPRVNT75C05F241O, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio De Portu, del Foro di Roma, C.F. DPRCLD64L10G902S, indirizzo p.e.c. claudiodeportu@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Matteo Corbo, del Foro di Padova, C.F. CRBMTT84P25G224A, indirizzo p.e.c. matteo.corbo@ordineavvocatipadova.it, presso i quali è eletto domicilio, in via disgiunta tra loro;

e, separatamente, in via incidentale, da

- **VALENTINO DE PRETTO,** nato a Mirano (VE) il 5 marzo 1975, C.F. DPRVNT75C05F241O, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Portu, del Foro di Roma, C.F. DPRCLD64L10G902S, indirizzo p.e.c. claudiodeportu@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Matteo Corbo, del Foro di Padova, C.F. CRBMTT84P25G224A, indirizzo p.e.c. matteo.corbo@ordineavvocatipadova.it, presso i quali è eletto domicilio, in via disgiunta tra loro;

- **VALERIO DE PRETTO,** nato a Mirano (VE) il 3 aprile 1974, C.F. DPRVLR74D03F241R, rappresentato e difeso, dall'Avv. Claudio De Portu, del Foro di Roma, C.F. DPRCLD64L10G902S, indirizzo p.e.c. claudiodeportu@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Matteo Corbo, del Foro di Padova, C.F. CRBMTT84P25G224A, indirizzo p.e.c. matteo.corbo@ordineavvocatipadova.it, presso i quali è eletto domicilio, in via disgiunta tra loro;

- **ENGIE ITALIA S.P.A.**, con sede in Milano, via Chiese n.72, P.IVA 06289781004, in persona del legale rappresentante Avv. Angela Maria Tornatora, nata a Roma il 21 marzo 1962, C.F. TRNNLM62C61H501Y, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Aristide Police, C.F. PLCRTD68E10F839F, indirizzo p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org, dall'Avv. Raimondo d'Aquino di Caramanico, C.F. DQNRND85L17Z404Q, indirizzo p.e.c. raimondodaquino@ordineavvocatiroma.org e dall'Avv. Paul Simon Falzini, C.F. FLZPSM87T11H501R, indirizzo p.e.c. paulsimonfalzini@ordineavvocatiroma.org, tutti del Foro di Roma, presso i quali è eletto domicilio;

- **STEFANO MICHIELETTO,** nato a Camposampiero (PD) il 10 maggio 1981, C.F. MCHSFN81E10B563J, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Sartorato, C.F. STRGDU58E20L407Q, indirizzo p.e.c. guidosartorato@pec.ordineavvocatitreviso.it del Foro di Treviso e dall'Avv. Vittorio Titotto, C.F. TTTVTR75P24F443E, indirizzo p.e.c. vittoriotitotto@pec.ordineavvocatitreviso.it del Foro di Treviso, presso i quali è eletto domicilio digitale;

con l'intervento di

- **GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A.** con sede in Roma, viale Maresciallo Pildulski n.92, C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato Avv. Vinicio Mosè Vigilante, nato a Potenza il 28 febbraio 1966, C.F. VGLVCM66B28G942G, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Nicola Maione, C.F. MNANCL71T09M208U, indirizzo p.e.c. nicola.maione@pec.it e dall'Avv. Antonio Pugliese, C.F. PGLNTN74D16F839P, indirizzo p.e.c. antoniopugliese@ordineavvocatiroma.org, con domicilio eletto presso l'Avv. Nicola Maione;

AVVERSO

la sentenza n.106/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto, depositata l'11 aprile 2025.

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2026, svolta con l'assistenza della Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Pietro Pizzolato (delegato dall'Avv. Matteo Corbo) per la società ESERGETICA s.r.l., VALENTINO DE PRETTO e VALERIO

DE PRETTO; l'Avv. Paul Simon Falzini per la società ENGIE ITALIA S.P.A.; l'Avv. Stefania Piovesan (delegata dall'Avv. Guido Sartorato e dall'Avv. Vittorio Titotto) per STEFANO MICHIELETTO**,** il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore Generale Dott.ssa Sabrina D'Alesio e l'Avv. Paola Facchini (delegata dall'Avv. Nicola Maione) per il GSE.

FATTO

1. La Procura regionale per il Veneto, con atto di citazione depositato il 30 maggio 2024, ha chiesto la condanna della società ESERGETICA s.r.l., di VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante e amministratore unico della società ESERGETICA s.r.l.), della società ENGIE ITALIA s.p.a. (quale società che ha incorporato, per fusione, la società DE PRETTO s.r.l. a decorrere dal 28 luglio 2022), di VALERIO DE PRETTO (legale rappresentante della società DE PRETTO s.r.l.), di STEFANO MICHIELETTO (progettista e asseveratore degli interventi contestati), della società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l., di ADRIANO BANDIERA (legale rappresentante della società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l.), della società LA CASIDRAULICA s.r.l., di ANDREA GILARDI (rappresentante legale della società LA CASIDRAULICA s.r.l.), della società SANTUCCI SERVICE s.r.l., di ALESSANDRO SANTUCCI (rappresentante legale della società SANTUCCI SERVICE s.r.l.) e di MICHELE FRANZONI (titolare dell'omonima ditta individuale) al pagamento, in favore del GSE, della somma complessiva di euro 97.749,45 oltre accessori.

L'articolata vicenda all'origine del suddetto atto di citazione può

essere sinteticamente riassunta nei seguenti termini.

La Guardia di Finanza di Venezia, in data 7 luglio 2023, con nota n.0263712, ha segnalato alla Procura regionale per il Veneto alcune presunte irregolarità nel conseguimento di Titoli di efficientamento energetico (c.d. Certificati bianchi o TEE) da parte della società ESERGETICA s.r.l. Secondo la Guardia di Finanza, questa società avrebbe beneficiato di numerosi TEE grazie a diverse condotte fraudolente, in danno del GSE (Gestore Servizi Energetici), imputabili alla stessa società e ad altre società e persone fisiche. L'indagine era stata avviata a seguito di segnalazione dello stesso GSE. La società ESERGETICA s.r.l. era stata oggetto di segnalazione da parte del GSE per non aver prodotto, nel termine assegnato, una serie di documenti relativi ad alcune richieste di verifica e certificazione standard (c.d. RVC-S) presentate per accedere ai Certificati bianchi.

Al momento della segnalazione della Guardia di Finanza alla Procura erariale regionale, per la vicenda in questione, nei confronti delle suddette persone fisiche e della società ESERGETICA s.r.l., era stato già aperto, presso il Tribunale di Venezia, il procedimento penale n.4563/2022 r.g.n.r. per il reato di cui all'art.640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). La Procura penale di Venezia ha successivamente chiesto, in data 8 gennaio 2024 (quindi prima del deposito dell'atto di citazione all'origine del presente giudizio contabile), l'archiviazione del suddetto procedimento penale. Nella richiesta di archiviazione la Procura penale ha, tra l'altro, rappresentato che "*le indagini svolte hanno consentito di accertare come*

gli indagati abbiano operato con operazioni commercialmente scorrette che però, nel loro insieme, non si ritiene possano essere sussunte nell'ambito della truffa per indebite erogazioni pubbliche" e che "*sono state registrate modalità adottate dagli indagati per ottenere certificati bianchi riconnessi al risparmio energetico scorrette e comunque con domande avanzate in assenza dei presupposti di legge*".

In particolare, sempre secondo la Guardia di Finanza, i soggetti in questione, in concorso tra loro, avrebbero presentato documenti e dichiarazioni non veritiere attestanti la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso terzi, in realtà non effettuati o effettuati in tempi diversi o, ancora, non effettuati dai soggetti indicati nelle richieste presentate al GSE o, infine, effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte degli aventi diritto.

Sono state oggetto di esame richieste di verifica e certificazione (RVC-S) riconducibili a diverse tipologie di interventi individuate attraverso altrettante tipologie di scheda tecnica.

Un primo gruppo di interventi, riconducibili alla scheda denominata 3T, ha avuto ad oggetto l'installazione di caldaie unifamiliari. In relazione a questi interventi, la società ESERGETICA s.r.l. ha usufruito dei TEE per un importo complessivo di euro 22.558,28. L'installazione delle caldaie è stata effettuata materialmente da soggetti terzi. Le società o ditte che hanno provveduto a realizzare l'intervento, a raccogliere la firma dei clienti finali e a consegnare le liberatorie alla ESERGETICA s.r.l., in qualità di ESCO, ai fini della presentazione delle RVC-S sono le società DE PRETTO s.r.l., SANTUCCI SERVICE s.r.l.,

CASIDRAULICA s.r.l. e la ditta FRANZONI MICHELE. Queste società e ditte, in qualità di "collaboratori di progetto", nella ricostruzione attorea basata principalmente sulle dichiarazioni di n.2 dipendenti della società DE PRETTO s.r.l. (socia della società ESERGETICA s.r.l.) e di n.21 "clienti finali", hanno ottenuto da questi ultimi, presso le cui abitazioni sono stati effettuati gli interventi, le "liberatorie" necessarie ai fini dell'assegnazione dei certificati bianchi in favore del "titolare di progetto" (la società ESERGETICA s.r.l.), facendole sottoscrivere, in occasione degli interventi, dai titolari dell'efficientamento energetico i quali, tuttavia, non erano affatto consapevoli del rilascio di una tale autorizzazione in favore della stessa società ESERGETICA s.r.l. o di altro soggetto. L'autorizzazione alla richiesta dei TEE risulta, infatti, inglobata nell'informativa sul trattamento dei dati personali ed era scritta in caratteri talmente minuscoli da essere oggettivamente illeggibile. Il modulo era stato sottoposto alla firma dei "clienti finali" al termine del collaudo delle caldaie o della manutenzione periodica, senza far presente che in esso era contenuta una clausola (inglobata in quella sulla privacy), la cui sottoscrizione avrebbe comportato la rinuncia ai TEE in favore della ESERGETICA s.r.l.

Un secondo gruppo di interventi, effettuati presso vari condomini, riguarda l'isolamento delle pareti e delle coperture o la coibentazione del sottotetto condominiale. Per queste tipologie di interventi la società ESERGETICA s.r.l. ha usufruito dei TEE per un importo complessivo di euro 45.971,88. Secondo la Guardia di Finanza, in base alle dichiarazioni acquisite dai soggetti coinvolti (es. gli amministratori dei

condomini e i soggetti che hanno effettuato materialmente gli interventi), questi lavori non erano stati eseguiti o erano stati eseguiti oltre i termini fissati dalle Linee Guida oppure era stata prodotta al GSE documentazione non veritiera per giustificare le spese sostenute, con allegazioni di fatture false emesse dalla COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l. per operazioni inesistenti. In questo secondo gruppo di interventi rientra anche la posa in opera di materiale isolante su un capannone industriale. Quest'ultimo intervento risulta realizzato non per la società indicata nella documentazione (il cui legale rappresentante ha disconosciuto le firme e ha dichiarato di non aver mai autorizzato la ESERGETICA s.r.l. a richiedere al GSE l'emissione dei certificati bianchi) ma per la società DE PRETTO SERVICE di VALERIO DE PRETTO che aveva acquistato il capannone stesso. Sempre in questo secondo gruppo di interventi rientra la coibentazione del tetto di un fabbricato commerciale, mai realizzata, per la quale risulterebbe emessa dalla COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l. una fattura falsa.

Un terzo gruppo di interventi riguarda l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda. La ESERGETICA s.r.l. avrebbe utilizzato, per alcuni di essi, le medesime modalità illecite di ottenimento dell'autorizzazione da parte dei clienti finali. La società DE PRETTO s.r.l. avrebbe, infatti, fatto sottoscrivere ai clienti finali, totalmente inconsapevoli del relativo contenuto effettivo, le "liberatorie" poi prodotte dalla ESERGETICA s.r.l. al GSE per l'emissione, in proprio favore, dei TEE per un importo di euro

10.341,62. In questo terzo gruppo di interventi rientra anche l'installazione di una centrale termica presso un condominio per la quale la ESERGETICA s.r.l. avrebbe conseguito illecitamente TEE di importo pari ad euro 518,89. L'importo complessivo di TEE illecitamente conseguiti per questo terzo gruppo di interventi ammonta, dunque, ad euro 10.860,51.

Il quarto gruppo di interventi riguarda l'installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio. Per gli interventi in favore di persone fisiche, la ESERGETICA s.r.l. ha usufruito dei TEE per un importo complessivo di euro 1.282,32. Anche in questo caso al "cliente finale" veniva comunicato che la sottoscrizione del modulo, all'interno del quale era presente in caratteri piccolissimi, non leggibili ed inglobata nell'informativa sulla privacy, la liberatoria per l'ottenimento dei TEE legati all'intervento, era necessaria unicamente per il trattamento dei dati personali. Interventi di efficientamento energetico sono stati effettuati anche in favore di n.2 società (un hotel e una industria chimica), con illecito conseguimento di TEE per un importo di euro 10.686,87, che non avrebbero emesso alcuna liberatoria. Gli interventi presso la seconda società risulterebbero, peraltro, effettuati negli anni 2004 e 2011 e non, come dichiarato, dopo il 1° gennaio 2013 al fine di rispettare il termine stabilito dall'art.6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012. L'importo complessivo dei TEE illecitamente conseguiti per quest'ultima tipologia di interventi ammonta ad euro 11.969,19.

L'ultimo gruppo di interventi riguarda autovetture alimentate a GPL

per il trasporto di passeggeri. Per essi, la ESERGETICA s.r.l. ha usufruito dei TEE per un importo complessivo di euro 6.389,59. La Guardia di Finanza avrebbe accertato, anche in questo caso, la falsità delle "liberatorie" presentate, non risultando le stesse sottoscritte dagli acquirenti delle autovetture. L'impianto GPL risulterebbe installato sulle autovetture in questione già dalla ditta costruttrice e non dopo l'acquisto.

L'importo complessivo dei TEE illecitamente conseguiti dalla ESERGETICA s.r.l. ammonta, dunque, ad euro 97.749,45, somma per la quale la Procura regionale per il Veneto, come detto, ha chiesto la condanna dei convenuti prima indicati. L'obbligo di risarcimento è stato attribuito dal Requirente, in via solidale, interamente alla società ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e a VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società) e, sempre in via solidale ma limitatamente al diverso contributo causale di ciascuno e, quindi, per importi diversi, agli altri convenuti.

2. Prima della emanazione della impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto ha adottato il decreto n.23/2024 con il quale ha dichiarato inammissibile la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato (art.130 c.g.c.) avanzata dalla società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l. e da ADRIANO BANDIERA (legale rappresentante della stessa società). Gli istanti avevano proposto il pagamento di euro 15.000,00 e avevano ottenuto il parere favorevole della Procura regionale per l'assenza di doloso arricchimento. La richiesta è stata respinta dal Giudice di primo grado perché la

responsabilità era stata contestata dall'attore pubblico nei confronti dei richiedenti, non in modo parziario, ma in via solidale con altri convenuti per l'importo complessivo di euro 45.971,88.

3. La Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con l'avversata sentenza n.106/2025 (n.86 pagine) nella quale è riportata una dettagliata ricostruzione dei fatti e alla quale si rinvia per economia espositiva, in parziale accoglimento della domanda attorea, in estrema sintesi, ha deciso quanto segue.

In via pregiudiziale, rigettando le relative eccezioni presentate da vari convenuti con diverse motivazioni, ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti. Il Giudice di prime cure ha osservato, in primo luogo, che, per il riconoscimento della giurisdizione contabile, non è necessario che il percettore abbia utilizzato il beneficio ottenuto per scopi diversi da quelli per i quali era stato riconosciuto, essendo sufficiente che il beneficio in questione sia stato illegittimamente conseguito in assenza dei relativi requisiti e/o mediante la produzione di falsi documenti o dichiarazioni essendo l'erogazione dei TEE da parte del GSE una contribuzione pubblica attuativa di un programma pubblico finalizzato all'efficientamento energetico. Secondo il Giudice di primo grado, sono soggetti alla giurisdizione contabile non solo i soggetti ai quali viene annualmente assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica che, se raggiunto, consente di beneficiare del corrispondente contributo pubblico, ma anche le c.d. ESCO (come ESERGETICA s.r.l.) che possono negoziare e cedere i titoli sull'apposito mercato gestito da GME conseguendo il relativo vantaggio

economico e che, quindi, pur non percependo direttamente il contributo pubblico, partecipano a pieno titolo al relativo programma pubblico di risparmio energetico. La giurisdizione contabile si estende, sempre secondo il Giudice di prime cure, anche a coloro che hanno eseguito materialmente le prestazioni o, come nel caso del MICHIELETTO, hanno progettato e/o certificato i lavori, essendo agli stessi attribuibile la qualifica di "collaboratore di progetto" che, per la normativa vigente, rientra tra i soggetti coinvolti nella procedura di rilascio dei TEE.

Il Giudice di prime cure, in via preliminare, ha dichiarato la contumacia della società LA CASIDRAULICA s.r.l. e di ANDREA GILARDI (rappresentante legale della stessa società) e ha ammesso l'intervento del GSE *ad adiuvandum* dell'azione della Procura regionale. L'intervento del GSE è stato, tuttavia, ritenuto inammissibile nei confronti di STEFANO MICHIELETTO (che aveva eccepito la mancanza di prova della avvenuta notifica del relativo atto) e, inoltre, della società LA CASIDRAULICA s.r.l. e di ANDREA GILARDI (perché contumaci).

Con la sentenza impugnata, è stata respinta l'eccezione di nullità della citazione sollevata per difetto di allegazione dei fatti costitutivi della responsabilità dalla società SANTUCCI SERVICE s.r.l. e da ALESSANDRO SANTUCCI (rappresentante legale della stessa società). Il primo Giudice ha, infatti, ritenuto che l'esposizione dei fatti risulta sufficientemente determinata, che le condotte contestate sono state individuate, che sono stati specificati i parametri di valutazione

dell'illiceità delle medesime condotte e che, in definitiva, i convenuti sono stati messi nelle condizioni di dispiegare le proprie difese.

È stata rigettata anche l'eccezione di prescrizione formulata da vari convenuti. Il Giudice di prime cure ha, infatti, ravvisato nella fattispecie un occultamento doloso del danno costituito dalla presentazione di documentazione difforme dalla realtà e dalla mancata produzione, nei termini previsti, della documentazione richiesta in fase di controllo. Il momento del disvelamento del danno è stato, quindi, individuato nel CNR della Guardia di Finanza n.0202018 del 30 maggio 2022, alla quale è allegata copiosa documentazione, redatta a conclusione delle indagini condotte.

Il Giudice di prime cure ha altresì respinto l'istanza di sospensione del giudizio contabile formulata da alcuni convenuti per la pendenza dei giudizi amministrativi di impugnazione dei provvedimenti di annullamento o decadenza emessi dal GSE nei confronti della ESERGETICA s.r.l. in relazione alla vicenda in argomento. Non è stato, infatti, ravvisato alcun rapporto di pregiudizialità tra i predetti giudizi amministrativi allora pendenti e il presente giudizio di responsabilità ed è stato rimarcato che l'eventuale illegittimità dei suddetti provvedimenti adottati dal GSE e impugnati non escluderebbe automaticamente la responsabilità amministrativa.

Prima di passare al merito, il Giudice di prime cure ha dichiarato, a seguito di rinuncia del Pubblico Ministero con dichiarazione resa in udienza e accettata dal convenuto, l'estinzione del giudizio nei confronti di MICHELE FRANZONI (titolare dell'omonima ditta

individuale). Il convenuto, prima dell'udienza, aveva proceduto a pagare al GSE euro 1.262,61 (non euro 1.261,61 come indicato erroneamente nella sentenza appellata), somma evidentemente ritenuta corrispondente alla quota di danno cagionato.

4. Nel merito, in parziale accoglimento della domanda attorea, il Giudice di prime cure ha disposto, in favore del GSE intervenuto nel giudizio a sostegno della Procura regionale, la condanna dei seguenti convenuti così come segue:

- ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società), in solido tra loro, per euro 17.595,35;

- ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società), la società DE PRETTO s.r.l. (ora ENGIE ITALIA s.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore e VALERIO DE PRETTO (legale rappresentante pro tempore della società DE PRETTO s.r.l. erroneamente indicato nel dispositivo della sentenza impugnata con il nome di Vittorio), in solido tra loro, per euro 30.461,91;

- ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società), la società LA CASIDRAULICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e ANDREA GILARDI (legale rappresentante di quest'ultima società), in solido tra loro, per euro 1.641,96;

- ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro

tempore, VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società), la società SANTUCCI SERVICE s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e ALESSANDRO SANTUCCI (legale rappresentante di quest'ultima società, erroneamente indicato nel dispositivo della sentenza impugnata con il nome di Andrea), in solido tra loro, per euro 815,74;

- ESERGETICA s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società), in solido tra loro, per euro 45.971,88 e STEFANO MICHIELETTO, in solido con ESERGETICA s.r.l. e VALENTINO DE PRETTO limitatamente al 75% di tale somma e COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l. e ADRIANO BANDIERA (legale rappresentante di quest'ultima società), in solido con ESERGETICA s.r.l. e VALENTINO DE PRETTO, limitatamente al restante 25% della medesima somma.

Il Giudice di primo grado disponeva anche che ai suddetti importi, pari complessivamente ad euro 96.486,84 (e non ad euro 96.487,84 come erroneamente indicato nella sentenza appellata) e da ritenersi comprensivi di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo. L'importo complessivo della condanna è stato ridotto, rispetto all'importo di euro 97.749,45 richiesto dalla Procura regionale nell'atto di citazione, in virtù dell'intervenuto risarcimento di euro 1.262,61 (non euro 1.261,61 come indicato erroneamente nella sentenza appellata) effettuato il 25 luglio 2024 dal convenuto MICHELE FRANZONI, titolare dell'omonima ditta individuale, all'origine dell'estinzione del

giudizio nei suoi confronti.

La suddetta sentenza di condanna è stata fondata, in sintesi, per quanto riguarda il merito, sostanzialmente sulle medesime motivazioni sopra illustrate riportate dalla Procura regionale nell'atto di citazione. Il Giudice di primo grado ha, dunque, ritenuto sussistente un danno erariale per illegittima percezione di benefici e contributi pubblici non restituiti. La responsabilità amministrativa è stata, quindi, attribuita, per condotta dolosa, alla società ESERGETICA s.r.l. (e al relativo rappresentante legale VALENTINO DE PRETTO) titolare del progetto e destinataria del beneficio pubblico; alle società (e relativi legali rappresentanti) che hanno installato gli impianti e hanno fatto sottoscrivere i moduli di liberatoria in assenza di adeguata informazione e formazione del necessario e consapevole consenso da parte degli interessati; alla società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l. per aver emesso, in favore della società ESERGETICA s.r.l., fatture per lavori non eseguiti o eseguiti da altri consentendo in questo modo la rendicontazione di interventi di efficientamento energetico altrimenti non incentivabili; all'ing. STEFANO MICHIELETTO per essersi prestato, in qualità di professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri di Venezia (e non di dipendente della società ESERGETICA s.r.l.), a predisporre le comunicazioni relative all'inizio dei lavori di efficientamento energetico su molteplici edifici e, successivamente, ad attestarne l'avvenuta esecuzione e collaudo (documentazione che necessariamente doveva essere prodotta al GSE per la conferma dei benefici) in assenza dell'effettiva esecuzione degli stessi interventi nei

tempi e nei termini ivi indicati. La responsabilità è stata ritenuta dolosa (con conseguente rigetto della richiesta di esercizio del potere riduttivo) perché, secondo il Giudice di prime cure, i condannati avevano piena consapevolezza della illiceità delle loro condotte finalizzate ad ottenere indebitamente un vantaggio economico, attuate secondo un deliberato schema che si è ripetuto sistematicamente (es. attestazione di lavori non eseguiti, produzione di autorizzazioni disconosciute dai diretti interessati, utilizzazione di fatture per interventi non eseguiti, ecc.). A questo si aggiunge, a carico della società ESERGETICA s.r.l. (e del relativo rappresentante legale VALENTINO DE PRETTO), il mancato riscontro, nei termini assegnati, alle richieste di controllo documentale inviate dal GSE.

Il danno di euro 96.486,84 da risarcire al GSE (già decurtato dell'importo di euro 1.262,61 corrisposto da MICHELE FRANZONI) è stato posto dal Giudice di prime cure in capo ai vari convenuti tenendo conto dell'importo complessivo dei certificati bianchi illecitamente conseguiti e, considerando il valore dei singoli certificati, del contributo causale che sarebbe stato prestato da ogni convenuto per l'emissione di ciascuno di essi. La società ESERGETICA s.r.l. e il relativo rappresentante legale VALENTINO DE PRETTO, come già indicato, sono stati condannati, in solido tra loro e in parte con altri, per l'intero importo di euro 96.486,84.

4. La sentenza n.106/2025 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto è stata impugnata, in via principale, dalla società ESERGETICA s.r.l. e, separatamente, in via incidentale, in primo

luogo, da VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società) e da VALERIO DE PRETTO (legale rappresentante della società DE PRETTO s.r.l., successivamente incorporata, per fusione, dalla società ENGIE ITALIA s.p.a.). Per la loro sostanziale omogeneità e per ragioni di sintesi espositiva, i tre appelli appena indicati possono essere trattati congiuntamente. I vari motivi di doglianza riportati nei tre appelli indicati possono essere riassunti come segue.

In via preliminare, è stato eccepito dai menzionati appellanti il difetto di giurisdizione della Corte dei conti perché i TEE non avrebbero natura di finanziamento pubblico essendo effettivamente liquidabili solo a seguito di una negoziazione. Il solo VALERIO DE PRETTO, il cui appello incidentale è incentrato sulla attività della DE PRETTO s.r.l. di cui era legale rappresentante, ha aggiunto che il difetto di giurisdizione contabile nei suoi confronti deriva anche dal poter essere qualificato al più come il rappresentante legale di un "collaboratore di progetto" (e non di una ESCO) che non ha percepito alcun Titolo di efficienza energetica.

Sempre in via preliminare, viene contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado. Secondo i ricorrenti, non essendo ravvisabile nella vicenda un occultamento doloso, il *dies a quo* ai fini della prescrizione deve essere individuato, al più tardi, nella data di annullamento dei provvedimenti di rilascio dei TEE da parte del GSE e non, come invece avvenuto, nella data della CNR trasmessa dalla Guardia di Finanza. L'occultamento doloso, asseritamente dimostrato dal Giudice di primo grado e non

automaticamente coincidente con una condotta dolosa, non sarebbe configurabile perché non sono state trasmesse al GSE attestazioni false e perché ESERGETICA s.r.l. ha comunque prodotto, sia pure con un minimo ritardo, i numerosi documenti richiesti dal GSE in sede di controllo.

Sempre in via preliminare, gli appellanti contestano anche il rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio contabile per la pendenza di giudizi amministrativi riguardanti la vicenda. Il riconoscimento delle ragioni degli appellanti nei suddetti giudizi amministrativi, a loro dire, farebbe venire meno i presupposti dell'azione erariale.

Per quanto riguarda il merito della vicenda, in breve, i tre appellanti hanno rilevato che i documenti di cui il GSE contesta la mancanza o la difformità non dovevano essere né formati, né conservati e che la società ESERGETICA s.r.l. ha comunque trasmesso questi documenti nonostante il limitato tempo ad essa assegnato; che nessun cliente finale ha contestato di aver sottoscritto le liberatorie, che peraltro non possono essere invalidate solo per la eventuale e non provata mancata illustrazione agli interessati delle relative implicazioni; che occorre dare preminenza assoluta al conseguimento dello scopo di efficientamento energetico, a prescindere dagli aspetti amministrativi; che, in un caso, la sentenza ha considerato un intervento errato e, infine, che non c'è alcun requisito temporale per l'installazione di un impianto GPL sulle autovetture. Gli appellanti hanno, inoltre, negato la sussistenza di un nesso causale tra la loro condotta e il danno asseritamente cagionato al GSE; hanno affermato che, per la pendenza

dei citati giudizi amministrativi in ordine alla decadenza o annullamento disposto dal GSE, il danno contestato non è né certo, né effettivo e che chi ha firmato le liberatorie, fermo restando che potrebbe non ricordare quanto avvenuto a distanza di anni, avrebbe dovuto leggere il modulo sottoscritto e/o chiedere chiarimenti in merito al relativo contenuto prima della sottoscrizione.

In via subordinata, gli appellanti hanno chiesto di rideterminare l'importo della condanna a seguito di riforma della sentenza per i capi non provati.

5. La sentenza n.106/2025 della Sezione giurisdizionale per la regione Veneto è stata impugnata, in via incidentale, anche dalla società ENGIE ITALIA s.p.a. (che, in data successiva ai fatti di causa, ha incorporato, per fusione, la società DE PRETTO s.r.l.), in sintesi, per le seguenti motivazioni.

Questa società ha rilevato, in primo luogo, l'insussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei c.d. "collaboratori di progetto" (e quindi della stessa ENGIE ITALIA s.p.a.), vale a dire dei soggetti che effettuano la prestazione in favore del cliente finale, per conto del titolare del progetto, in ragione di un rapporto contrattuale e non beneficiano dei TEE assegnati alle ESCO. Solo per queste ultime sussisterebbe, a suo avviso, come confermato dalla giurisprudenza in materia, il rapporto di servizio e, conseguentemente, la giurisdizione contabile. ENGIE ITALIA s.p.a., inoltre, rappresenta che ad essa (a seguito dell'incorporazione della DE PRETTO s.r.l.) viene contestata solo l'assenza, non provata, di una adeguata spiegazione della

liberatoria (non richiesta dalla legge ed eventualmente contestabile dal cliente finale dinanzi al Giudice ordinario) e non la mancata realizzazione degli interventi e/o la distrazione di fondi.

La società ha ribadito l'eccezione di prescrizione, negando la sussistenza di un occultamento doloso e individuando il *dies a quo* nella data di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di rilascio dei Titoli di efficienza energetica, essendo in questa data già noto al GSE ogni aspetto della questione.

La società ENGIE ITALIA s.p.a. ha, infine, rappresentato che i fatti ad essa contestati risalgono agli anni 2016-2018 e sono, pertanto, precedenti alla acquisizione della società DE PRETTO s.r.l. e alla successiva incorporazione della stessa società.

In subordine, la società ha invocato l'esercizio del potere riduttivo.

6. La sentenza menzionata è stata appellata, in via incidentale, anche dall'ing. STEFANO MICHIELETTO, in sintesi, con le seguenti motivazioni.

Il MICHIELETTO ha rappresentato, in primo luogo, il difetto di giurisdizione contabile nei suoi confronti atteso che avrebbe svolto l'attività di progettista e certificatore dei lavori, quale dipendente non apicale della società ESERGETICA s.r.l. e non come libero professionista, senza quindi instaurare un rapporto diretto oppure autonomo con l'Amministrazione. Ritiene altresì di non poter essere qualificato come "collaboratore di progetto" e che, comunque, per carenza di un rapporto di servizio, la giurisdizione contabile non sussiste nei confronti dei lavoratori subordinati del soggetto privato

fruitore di fondi pubblici o del libero professionista che opera sulla base di un incarico.

L'appellante ha, inoltre, ribadito l'eccezione di prescrizione sostanzialmente per le stesse ragioni esposte dagli altri appellanti e negando la presenza di un doloso occultamento; ha sostenuto di non aver mai avuto rapporti con i clienti finali che hanno rilasciato le liberatorie; ha osservato di non aver svolto alcuna attività di raccolta delle firme dei committenti degli interventi, per le quali non aveva alcun onere di verifica di autenticità e di non aver avuto un ruolo operativo per l'esecuzione dei lavori in esame; infine, ha dichiarato di aver asseverato i lavori di efficientamento energetico sulla base di documentazione fornita da altri.

7. Il GSE, intervenuto nuovamente nel giudizio a sostegno dell'attore pubblico, ha presentato una comparsa di costituzione con la quale sono stati affrontati i vari motivi di gravame formulati dai diversi appellanti e nella quale, oltre a ripetere quanto già sostenuto nel giudizio di primo grado, si chiede la conferma della sentenza avversata di cui sono condivise le motivazioni.

In sintesi, il GSE ritiene priva di fondamento l'eccezione di difetto di giurisdizione perché le ESCO (come ESERGETICA s.r.l.), pur non percependo direttamente un contributo pubblico, partecipano a tutti gli effetti al programma pubblico di risparmio energetico e acquisiscono i corrispondenti TEE e il correlato vantaggio economico; ritiene infondata l'eccezione di prescrizione e, invece, sussistente un doloso occultamento perché sono state presentate dichiarazioni e

documentazione difformi dalla realtà, l'ESERGETICA s.r.l. non ha fornito al GSE, nei termini assegnati, la documentazione richiesta per il controllo e, infine, la decadenza è stata disposta non per l'accertamento delle irregolarità alla base del presente giudizio contabile (emerse solo dopo le acquisizioni documentali e l'attività di indagine della Guardia di Finanza) ma per la violazione dell'obbligo di presentare i documenti; ritiene parimenti infondata l'istanza di sospensione del giudizio contabile per l'assenza di pregiudizialità del giudizio amministrativo e perché l'eventuale illegittimità dei provvedimenti di annullamento adottati dal GSE non escluderebbe la responsabilità erariale.

Nel merito, sempre in sintesi, il GSE condivide tutte le motivazioni alla base della sentenza di condanna avversata e, tra l'altro, osserva che la stessa società ESERGETICA s.r.l. nulla ha eccepito in ordine alla non correttezza e non veridicità della documentazione presentata.

8. La Procura generale, nelle proprie conclusioni, replicando ai vari motivi di gravame, ha chiesto il rigetto di tutti gli appelli proposti.

La parte pubblica sostiene, in primo luogo, contestando le affermazioni degli appellanti, la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti della società ESERGETICA s.r.l. che ha partecipato, quale ESCO, al programma pubblico di efficientamento energetico e ha beneficiato dei Titoli di efficienza energetica. La giurisdizione contabile, sempre secondo la Procura generale, sussisterebbe, inoltre, anche nei confronti dei "collaboratori di progetto" e, quindi, nella presente vicenda, nei confronti delle altre

società convenute in giudizio e dei rispettivi rappresentanti legali nonché dell'ing. MICHIELETTO perché tutti parimenti inseriti nel descritto programma pubblico di efficientamento energetico, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio.

La Procura generale ritiene altresì infondata l'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti stante la sussistenza di un doloso occultamento, rappresentato dalla presentazione di documentazione e dichiarazioni non veritiere e dalla mancata tempestiva produzione della documentazione richiesta dal GSE per i controlli. Il disvelamento coinciderebbe, dunque, con la conclusione delle indagini della Guardia di Finanza. La Procura generale fa anche presente che la decadenza disposta dal GSE nel 2018 è fondata solo sulla violazione dell'obbligo di produzione dei documenti e non sulle irregolarità contestate nel presente giudizio, non rilevabili proprio per la condotta omissiva della società ESERGETICA s.r.l.

La parte pubblica ritiene fondato il rigetto, da parte del Giudice di prime cure, dell'istanza di sospensione perché la questione della legittimità o illegittimità di un atto rappresenta solo uno degli elementi della più complessa fattispecie della responsabilità amministrativa e, quindi, l'eventuale illegittimità dei provvedimenti di annullamento o decadenza adottati dal GSE non escluderebbe automaticamente la sussistenza della responsabilità erariale.

Nel merito, la Procura generale ha richiamato le funzioni di controllo assegnate dalla legge al GSE, con conseguente possibilità di chiedere agli interessati la documentazione riferita al progetto; ha rilevato che

gli interventi non sono stati eseguiti come dichiarato oppure presentavano irregolarità; ha osservato che l'indebita percezione dei c.d. "certificati bianchi" si è realizzata con il concorso dei centri di assistenza tecnica convenuti (tre società hanno fatto sottoscrivere liberatorie senza il consenso consapevole degli interessati, una società ha emesso fatture per lavori da essa non eseguiti) e dell'ing. MICHIELETTO che si è prestato, in qualità di libero professionista, a predisporre attestazioni di inizio, esecuzione e collaudo di lavori non veritiere. Con specifico riferimento all'appello della società ENGIE ITALIA s.p.a., la Procura generale ha rilevato che, per effetto dell'incorporazione, tale società è subentrata alla società DE PRETTO s.r.l. per ogni passività e, quindi, anche per le responsabilità derivanti dal presente giudizio.

9. Le società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l., LA CASIDRAULICA s.r.l. e SANTUCCI SERVICE s.r.l. e i rispettivi rappresentanti legali ADRIANO BANDIERA, ANDREA GILARDI e ALESSANDRO SANTUCCI, tutti condannati dalla Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la menzionata sentenza n.106/2025, in via solidale, nei termini sopra descritti, non hanno proposto appello e non hanno presentato memorie.

10. La società ESERGETICA s.r.l., VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società) e VALERIO DE PRETTO (legale rappresentante della società DE PRETTO s.r.l. successivamente incorporata, per fusione, dalla società ENGIE ITALIA s.p.a.), in data 20 maggio 2026, hanno trasmesso n.10 sentenze del Consiglio di Stato

(n.2707, n.2708, n.2711, n.2712, n.2718, n.2719, n.2720, n.2758, n.2759 e n.2760 tutte del 2026) che, riformando le corrispondenti sentenze di primo grado pronunciate dal TAR Lazio, Roma, hanno dichiarato illegittimi (sentenze n.2707, n.2712, n.2758, n.2759 e n.2760) i provvedimenti del GSE di annullamento dei precedenti provvedimenti di accoglimento delle RVC oggetto del presente giudizio e inoltre (sentenze n.2708, n.2711, n.2718, n.2719 e n.2720) i provvedimenti di rigetto di numerose richieste di verifica e certificazione (RVC).

In estrema sintesi, nelle sentenze che hanno dichiarato illegittimi i provvedimenti del GSE di annullamento dei precedenti provvedimenti di accoglimento delle RVC, il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, affermato che i provvedimenti di annullamento del GSE costituivano espressione del potere di autotutela (e non del potere di verifica e controllo) e si risolvevano nella mera rivalutazione della documentazione acquisita precedentemente, "*senza addurre falsità o non veridicità alcuna delle dichiarazioni rese all'epoca, o alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti*". Il Consiglio di Stato ha, peraltro, anche riconosciuto che l'onere documentale imposto dal GSE era "*del tutto sproporzionato*" e che non sussisteva alcun obbligo di conservare la documentazione richiesta dal GSE.

11. L'ing. MICHIELETTO ha depositato una memoria conclusiva nella quale ribadisce sostanzialmente quanto già riportato nell'appello incidentale. Tale memoria è corredata dalle sentenze del Consiglio di Stato n.2758/2026, n.2759/2026 e n.2760/2026 (già trasmesse dalla

società ESERGETICA s.r.l., VALENTINO DE PRETTO e VALERIO DE PRETTO) e da documentazione (es. deleghe per presentazione della CILA) riferita ai suoi rapporti con amministratori condominiali interessati dalla vicenda.

12. Nell'odierna udienza pubblica, le parti presenti, Avv. Pizzolato (per ESERGETICA s.r.l., VALENTINO DE PRETTO e VALERIO DE PRETTO), Avv. Falzini (per ENGIE ITALIA s.p.a.), Avv. Piovesan (per STEFANO MICHIELETTO), V.P.G. D'Alesio (per la Procura generale) e Avv. Facchini (per il GSE), con ampia discussione orale, (per la quale si rinvia al verbale pubblico in atti), hanno, ribadito le considerazioni e le conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento. Inoltre, l'Avv. Facchini ha dichiarato che le società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l., LA CASIDRAULICA s.r.l. e SANTUCCI SERVICE s.r.l., tutte condannate in primo grado con i rispettivi rappresentanti legali, hanno provveduto a risarcire il danno arrecato al GSE. Questo, a suo avviso, spiegherebbe la mancata proposizione dell'appello da parte delle stesse. L'Avv. Facchini non ha specificato l'importo del risarcimento pagato al GSE da ciascuna società e non ha prodotto alcuna documentazione in merito. Considerato che i suddetti risarcimenti non risultano precedentemente dichiarati e/o attestati (neppure nella comparsa del 19 maggio 2026), su richiesta del Collegio, l'Avv. Facchini ha confermato che la documentazione attestante i relativi pagamenti non è mai stata depositata.

Chiusa la discussione, le cause sono passate in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c. secondo il quale "*tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo*", va disposta la riunione degli appelli presentati, trattandosi di più impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

Va altresì dichiarato che nessun appello è stato proposto avverso la sentenza n.106/2025 della Sezione giurisdizionale per il Veneto dalle società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l., LA CASIDRAULICA s.r.l. (già dichiarata contumace in primo grado) e SANTUCCI SERVICE s.r.l. e dai loro rispettivi rappresentanti legali ADRIANO BANDIERA, ANDREA GILARDI (già dichiarato contumace in primo grado) e ALESSANDRO SANTUCCI per i quali, pertanto, la condanna (con vincolo di solidarietà) pronunciata con la sentenza impugnata è divenuta irrevocabile. Secondo quanto dichiarato (ma non provato) in udienza pubblica dal difensore del GSE tali società avrebbero, comunque, già provveduto a risarcire allo stesso GSE il danno erariale arrecato.

2. Prima di affrontare le varie questioni preliminari e di merito sollevate dagli appellanti, appare opportuno fornire alcune sintetiche indicazioni in ordine ai Titoli di efficienza energetica (TEE), denominati anche "certificati bianchi" e alle correlate figure delle ESCO e dei "collaboratori di progetto". Queste considerazioni risultano utili per trattare le varie questioni di rito e di merito sollevate dagli appellanti.

I Titoli di efficienza energetica (TEE) o "certificati bianchi" sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali

dell'energia attraverso progetti ed interventi di efficienza energetica. Ogni certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP). Su indicazione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), società interamente partecipata dal MEF e assoggettata al controllo della Corte dei conti alla quale sono assegnate funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, i Titoli vengono poi emessi su appositi conti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), società a sua volta interamente partecipata dallo stesso GSE. I Titoli indicati possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME oppure attraverso contrattazioni bilaterali. Il prezzo dei Titoli è determinato dal mercato e può variare nel tempo. Il vantaggio economico per il possessore del Titolo, dunque, viene esattamente quantificato al momento in cui la vendita sia andata a buon fine (Corte conti, Sez. II Appello, 11 ottobre 2023, n.274).

Gli obblighi di risparmio energetico gravano, in primo luogo, sui distributori di energia elettrica o di gas naturale con più di 50.000 clienti finali (c.d. "soggetti obbligati"). Questi soggetti possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio energetico realizzando direttamente progetti di efficienza energetica oppure acquistando i Titoli di efficienza energetica da altri soggetti ammessi al meccanismo.

Oltre ai citati distributori (c.d. "soggetti obbligati"), possono partecipare al suddetto meccanismo anche soggetti (c.d. "soggetti volontari") che liberamente realizzano interventi di riduzione dei consumi energetici. Anche a questi ultimi soggetti è, infatti, riconosciuto il diritto di ricevere i Titoli di efficienza energetica. Tra i

c.d. “soggetti volontari”, che possono realizzare interventi di riduzione dei consumi energetici e conseguire Titoli di efficienza energetica, figurano anche le società di servizi energetici (c.d. ESCO – Energy Service Company). Si tratta di società specializzate nella fornitura di servizi per migliorare l’efficienza energetica.

Nel descritto meccanismo di incentivazione un ruolo importante è assegnato anche ai c.d. “collaboratori di progetto”. Le Linee guida per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, approvate con deliberazione EEN 9/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, all’art.1, attribuiscono tale qualificazione ai “*soggetti giuridici con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi formali per la realizzazione del progetto medesimo quali, a titolo puramente esemplificativo, installatori o manutentori di apparecchiature*”.

L’accesso al sistema incentivante da parte di una ESCO, in estrema sintesi, avviene mediante la presentazione al GSE di un progetto di efficientamento energetico, corredato dai dati tecnici comprovanti il risparmio energetico e da una dichiarazione sostitutiva nella quale viene attestato l’ottenimento dal “cliente finale” della necessaria “liberatoria” all’invio della richiesta di verifica e certificazione (RVC) per il conseguimento dei Titoli.

3. Chiarito quanto precede è ora possibile procedere ad esaminare le varie questioni di rito e di merito sollevate dagli appellanti.

Tutti gli appellanti, in primo luogo, con motivazioni diverse e corrispondenti al ruolo da ciascuno svolto nella vicenda, hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile. La giurisdizione contabile,

a loro dire, non sussisterebbe perché i TEE non avrebbero natura di finanziamento pubblico essendo effettivamente liquidabili solo a seguito di una negoziazione. La giurisdizione contabile non sussisterebbe, comunque, nei confronti dei c.d. "collaboratori di progetto" che, diversamente dalle ESCO, non percepiscono alcun Titolo di efficienza energetica e che effettuano la prestazione, in favore del cliente finale, per conto del titolare del progetto, in ragione di un rapporto contrattuale di natura privata. La giurisdizione contabile, inoltre, non si estenderebbe a chi ha svolto, asseritamente quale dipendente e non come libero professionista, quindi senza instaurare un rapporto diretto o autonomo con l'Amministrazione e senza acquisire il ruolo di "collaboratore di progetto", una attività di progettista e certificatore dei lavori.

Le eccezioni di difetto di giurisdizione non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.

Occorre osservare preliminarmente che l'iniziativa della Procura erariale è evidentemente finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno che la condotta fraudolenta dei soggetti, già convenuti in primo grado, avrebbe arrecato all'Erario, consentendo alla società ESERGETICA s.r.l. di ottenere Titoli di efficienza energetica, con il vantaggio economico a essi connesso, che la stessa non avrebbe potuto acquisire. I Titoli di efficienza energetica (TEE) o "certificati bianchi", sopra descritti, rappresentano lo strumento principale attraverso il quale viene perseguito l'obiettivo di risparmio energetico (vincolante per gli Stati dell'Unione Europea). La presentazione e realizzazione di

progetti di efficientamento energetico, con successivo ottenimento dei già menzionati certificati bianchi negoziabili sull'apposito mercato, determina l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, specificatamente, nell'ambito del programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, con conseguente instaurazione di un rapporto di servizio (*ex multis*, Corte conti, Sez. I Appello, 5 giugno 2025, n.81). In altri termini, anche se non comportano automaticamente il diritto ad ottenere un contributo pubblico (perché il vantaggio economico si realizza solo quando la vendita sia andata a buon fine), i Titoli di efficienza energetica determinano l'attribuzione a soggetti privati di funzioni pubblicistiche riferite alla realizzazione di un progetto di efficientamento energetico (Corte conti, Sez. II Appello, 11 ottobre 2023, n.274).

La giurisprudenza della Corte dei conti ammette pacificamente la giurisdizione contabile in materia di indebito ottenimento di TEE, essendo ravvisabile (a seconda dei casi) una distrazione oppure una illecita acquisizione di contributi pubblici erogati a privati per la realizzazione di programmi di stampo pubblicistico, con l'attribuzione al soggetto che ne beneficia anche di poteri e funzioni tipicamente pubblicistiche. Non conduce ovviamente a diversa soluzione la mera circostanza che sia stata eventualmente avviata dal GSE, presso diversa giurisdizione, una autonoma azione di ripetizione dell'indebito (*ex multis*, Corte conti, Sez. II Appello, 17 marzo 2026, n.52).

In conseguenza della instaurazione di un rapporto di servizio, la giurisdizione contabile in materia di Titoli di efficienza energetica non

riguarda, tuttavia, solo le società (le ESCO come ESERGETICA s.r.l.) che conseguono i citati Titoli e i loro amministratori di diritto o di fatto (*ex multis*, Corte conti, Sez. I Appello, 5 giugno 2025, n.81; Sez. II Appello, 30 maggio 2025, n.128), ma anche tutti coloro che, con il loro operato (es. rilascio di fatturazioni e/o dichiarazioni non veritiere), hanno reso possibile l'illecito conseguimento degli stessi. In particolare, la giurisdizione contabile si estende anche ai richiamati "collaboratori di progetto" (definiti dalla citata normativa di settore "*soggetti giuridici con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi formali per la realizzazione del progetto medesimo quali, a titolo puramente esemplificativo, installatori o manutentori di apparecchiature*") e al libero professionista che ha redatto il progetto alla base dell'incentivazione e/o ha sottoscritto la documentazione tecnica necessaria e/o ha certificato la regolarità della relativa realizzazione. In sostanza, infatti, ciò che conta ai fini del riconoscimento della giurisdizione contabile non è, necessariamente, l'aver conseguito personalmente una contribuzione pubblica, essendo sufficiente il solo inserimento funzionale nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, specificatamente, nell'ambito di un programma pubblico di risparmio energetico.

In definitiva, nel rigettare le corrispondenti eccezioni, la giurisdizione contabile va riconosciuta nei confronti di tutti gli appellanti e, quindi, della società ESERGETICA s.r.l. quale ESCO che ha conseguito il beneficio pubblico e del relativo legale rappresentante e amministratore unico VALENTINO DE PRETTO; di VALERIO DE

PRETTO quale legale rappresentante della società "collaboratore di progetto" DE PRETTO s.r.l., della società ENGIE ITALIA s.p.a. quale società che ha incorporato, per fusione, la suddetta società DE PRETTO s.r.l. e di STEFANO MICHIELETTO quale progettista, libero professionista incaricato e asseveratore degli interventi contestati. Nel caso di benefici pubblici conferiti a società privata, la giurisdizione contabile si estende, infatti, anche a coloro che con la società beneficiaria abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove la condotta da loro tenuta abbia costituito presupposto necessario per l'illegittimo conseguimento (*ex plurimis*, Cass., SS.UU., 31 luglio 2017, n.18991; Corte conti, Sez. I Appello, 8 gennaio 2020, n.2).

4. Gli appellanti hanno anche formulato l'eccezione di prescrizione del diritto del GSE al risarcimento del danno. L'eccezione è fondata sulla considerazione che il *dies a quo* ai fini della prescrizione dovrebbe essere individuato, al più tardi, nella data di annullamento dei provvedimenti di rilascio dei TEE da parte del GSE e non, come avvenuto, nella data della CNR da parte della Guardia di Finanza. Il GSE, secondo gli appellanti, sarebbe stato infatti a conoscenza delle criticità oggetto del presente giudizio già al momento del suddetto annullamento. Allo stesso tempo, l'occultamento doloso, non automaticamente coincidente con una condotta dolosa, anche alla luce della legge n.1/2026 applicabile alla fattispecie, secondo gli appellanti, non sarebbe configurabile nella vicenda in esame perché non sarebbero state trasmesse al GSE attestazioni false e perché la società ESERGETICA s.r.l. ha prodotto, sia pure con un minimo ritardo, i

documenti richiesti dal GSE in sede di controllo. La società ENGIE ITALIA s.p.a., sempre in rapporto alla prescrizione, ha anche rilevato che i fatti ad essa contestati risalgono agli anni 2016-2018 e sono, pertanto, precedenti alla acquisizione della società DE PRETTO s.r.l. ("collaboratore di progetto") e alla successiva fusione con la stessa.

L'eccezione di prescrizione formulata da tutti gli appellanti va respinta essendo ravvisabile nella vicenda, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti e anche alla luce della recente legge n.1/2026, un occultamento doloso del danno.

È noto che l'art.1, comma 2, della legge n.20/1994, come modificato dalla legge n.1/2026, attualmente dispone che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*". La legge n.1/2026, codificando, quindi, un pacifico orientamento giurisprudenziale (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. III Appello, 4 dicembre 2025, n.177), ha dunque anche precisato che l'occultamento doloso del danno non può coincidere automaticamente con la commissione dolosa del fatto dannoso ma richiede una ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto, attiva o violativa di obblighi di comunicazione.

La presentazione, per il conseguimento di benefici pubblici, di dichiarazioni non veritiere o acquisite dai clienti finali con l'inganno

oppure di false fatturazioni o, comunque, di documentazione apparentemente regolare ma non corrispondente al vero, aspetto che nella presente vicenda è stato possibile accertare solo dopo le articolate indagini della Guardia di Finanza, realizza inevitabilmente un occultamento doloso del danno, con automatico spostamento in avanti del *dies a quo* ai fini dell'azione di responsabilità amministrativa alla data della CNR n.0202018 del 30 maggio 2022 trasmessa dalla Guardia di Finanza. Solo con questa CNR (composta da n.86 pagine), alla quale è allegata una imponente documentazione di varia natura (es. c.d. "liberatorie", fatture, contratti, deleghe per pratiche edilizie, verbalizzazioni delle informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza dai numerosi soggetti sentiti, risposte di vari soggetti interpellati a richieste di informazioni inviate dalla Guardia di Finanza, varia corrispondenza, ecc.), contenente una notizia di danno erariale di fonte affidabile e sufficientemente dettagliata, la Procura erariale e l'Amministrazione danneggiata sono state, infatti, messe nelle condizioni di conoscere adeguatamente i raggiri dolosamente perpetrati dai convenuti e non conoscibili precedentemente e, conseguentemente, di agire per il risarcimento del danno erariale. La formazione e presentazione di documentazione non veritiera per acquisire risorse pubbliche determina anche per l'attuale quadro normativo un occultamento doloso trattandosi certamente di una "condotta attiva".

Questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che gli atti di annullamento dei precedenti provvedimenti di accoglimento delle RVC

adottati dal GSE, successivamente ritenuti illegittimi dal Giudice amministrativo con le sentenze prima menzionate, riguardavano, si ribadisce, questioni di carattere documentale del tutto diverse dalle varie criticità, oggetto del presente giudizio contabile, emerse solo a seguito della successiva indagine della Guardia di Finanza.

Considerato, inoltre, che il controllo del GSE è di carattere meramente amministrativo e riguarda la documentazione presentata e che allo stesso GSE non è richiesto e/o consentito lo svolgimento di indagini, il fatto dannoso alla base del presente giudizio contabile non era conoscibile dallo stesso GSE (e dalla Procura regionale) e, quindi, il *dies a quo* ai fini della prescrizione non va individuato nel momento in cui il GSE ha proceduto all'annullamento dei precedenti provvedimenti di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) ma, invece, nel successivo momento in cui la Guardia di Finanza ha concluso le indagini e segnalato le irregolarità riscontrate.

Non merita miglior sorte l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ENGIE ITALIA s.p.a. nella parte in cui ha rimarcato che i fatti ad essa contestati risalgono agli anni 2016-2018 e sono, pertanto, precedenti alla acquisizione della società DE PRETTO s.r.l. ("collaboratore di progetto") e alla successiva fusione con la stessa. A questo proposito, a parte l'ovvia e generale considerazione che, per la responsabilità amministrativa, la prescrizione si calcola considerando il momento del danno e non il momento della condotta, a conferma della sua cooperazione al doloso occultamento, è sufficiente ricordare il ruolo attivo svolto dalla società DE PRETTO s.r.l. (es. acquisizione di

"liberatorie" da clienti finali inconsapevoli) per consentire alla ESERGETICA s.r.l. di conseguire illecitamente i Titoli in argomento. Occorre poi rappresentare che l'occultamento doloso, incidendo obiettivamente sulla azionabilità del danno, non opera soltanto nei confronti di chi l'ha posto in essere ma nei confronti di tutti i responsabili (*ex multis*, Corte conti, Sez. II Appello, 13 maggio 2019, n.139) e che la fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale e, quindi, il soggetto risultante dalla fusione o il soggetto incorporante diventano gli unici e diretti obbligati per i debiti, anche derivanti da responsabilità, dei soggetti estinti in ragione della fusione o incorporazione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2015, n.22998).

5. La società ESERGETICA s.r.l., VALENTINO DE PRETTO (legale rappresentante della stessa società) e VALERIO DE PRETTO (legale rappresentante della società DE PRETTO s.r.l. successivamente incorporata, per fusione, dalla società ENGIE ITALIA s.p.a.), sempre in via preliminare, hanno anche contestato il rigetto, nel giudizio di primo grado, della loro istanza di sospensione del giudizio contabile. L'istanza era stata presentata per la pendenza di vari giudizi amministrativi riguardanti la vicenda. Sempre secondo i suddetti appellanti, la sospensione del giudizio contabile sarebbe stata giustificata dalla circostanza che l'eventuale riconoscimento delle loro ragioni nei suddetti giudizi amministrativi avrebbe fatto venire meno i presupposti dell'azione erariale.

Fermo restando che i menzionati giudizi amministrativi, nel

frattempo, si sono conclusi e che, quindi, è venuta meno, in radice, ogni eventuale ragione di sospensione del presente giudizio, il Collegio ritiene comunque opportuno precisare che la mancata sospensione del giudizio decisa dal Giudice di prime cure è stata corretta.

L'art.106 c.g.c. dispone che "*il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*". La sospensione del giudizio contabile può, dunque, essere disposta unicamente quando sussista tra i due giudizi un rapporto di dipendenza, nel senso che la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento della causa pregiudicata ed è necessario che tale elemento sia accertato con efficacia di giudicato (*ex plurimis*, Corte conti, SS.RR., 12 giugno 2018, n.6). Va altresì evidenziato che, per pacifica giurisprudenza, il Giudice contabile dispone di autonomia e indipendenza nel potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi siano oggetto di valutazione innanzi a diverso Giudice (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. I Appello, 7 maggio 2024, n.115).

Tanto premesso, come peraltro già illustrato, non è evidentemente ravvisabile tra i vari giudizi amministrativi allora pendenti e il presente giudizio contabile alcun rapporto di dipendenza o pregiudizialità. I provvedimenti amministrativi di annullamento dei precedenti provvedimenti di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione

(RVC), impugnati dinanzi al Giudice amministrativo, come si evince dalla lettura delle sentenze amministrative sopra elencate, non riguardavano le varie irregolarità emerse a seguito dell'indagine della Guardia di Finanza e oggetto del presente giudizio ma numerose irregolarità documentali del tutto diverse. In altri termini, i giudizi amministrativi allora pendenti e il presente giudizio contabile, pur riguardando la stessa vicenda, hanno un oggetto del tutto diverso, con conseguente assenza di qualsiasi profilo di dipendenza o pregiudizialità tra i giudizi. Non ricorreva, pertanto, alcun presupposto per procedere alla sospensione del presente giudizio contabile.

6. Dopo aver chiarito il rapporto tra il presente giudizio contabile e i vari giudizi amministrativi riguardanti la vicenda, prima di procedere all'esame delle doglianze di merito, appare opportuna qualche considerazione anche in ordine al rapporto tra il presente giudizio contabile e il procedimento penale (per il quale la Procura penale di Venezia ha chiesto l'archiviazione), parimenti riferito alla vicenda in esame.

In generale, quando una vicenda è oggetto di procedimenti dinanzi a Giudici diversi, salvo quanto previsto dall'art.652 c.p.p., vale la regola per la quale i diversi giudizi sono reciprocamente autonomi e separati per la diversa qualificazione giuridica dei fatti e delle condotte presso le diverse giurisdizioni. Unico limite alla reciproca indipendenza delle diverse giurisdizioni è dato dal divieto di duplicazione risarcitoria. Allo stesso tempo, il Giudice contabile può trarre dagli altri procedimenti o giudizi elementi utili per la propria decisione.

La Procura penale, nella richiesta di archiviazione (di cui peraltro non risulta documentato l'esito), pur non ritenendo provato "*oltre ogni ragionevole dubbio*" il reato di cui all'art.640-bis c.p., ha affermato che "*le indagini svolte hanno consentito di accertare come gli indagati abbiano operato con operazioni commercialmente scorrette*" e che "*sono state registrate modalità adottate dagli indagati per ottenere certificati bianchi riconnessi al risparmio energetico scorrette e comunque con domande avanzate in assenza dei presupposti di legge*". L'eventuale (non provata) archiviazione penale, quindi, non solo non esclude automaticamente la responsabilità amministrativa degli appellanti, eventualmente riconoscibile attraverso il meno rigoroso principio civilistico del "*più probabile che non*", ma sostanzialmente conferma gli elementi di colpevolezza alla base della sentenza di condanna impugnata, vale a dire la scorrettezza della condotta tenuta dagli appellanti e l'assenza dei presupposti di legge necessari per il conseguimento dei Titoli di efficienza energetica.

7. Passando al merito, come riportato in fatto, gli appellanti hanno formulato vari motivi di doglianza. La sostanziale omogeneità dei motivi di appello presentati e delle criticità censurate dal Giudice di prime cure (es. documentazione e fatture non veritiere) consente una trattazione congiunta.

Fermo restando quanto precedentemente riportato, preliminarmente, occorre precisare che la prima doglianza espressa dalla società ESERGETICA, da VALENTINO DE PRETTO e da VALERIO DE PRETTO, secondo i quali i documenti di cui il GSE contesta la

mancanza o la difformità non dovevano essere né formati, né conservati e comunque la società ESERGETICA s.r.l. ha trasmesso questi documenti nonostante il limitato tempo ad essa assegnato, non coglie nel segno perché, diversamente dai giudizi amministrativi più volte richiamati, la richiesta di condanna per responsabilità amministrativa, in un contesto fondato, per esigenze di semplificazione procedimentale, sul principio di autoresponsabilità, concerne il conseguimento di Titoli di efficienza energetica avvenuto illecitamente attraverso pratiche scorrette e la produzione di documentazione non veritiera. Tale criticità riguarda, ad esempio, le c.d. "liberatorie", fatte sottoscrivere da inconsapevoli clienti finali per includere la corrispondente quota di risparmio energetico nel progetto di efficientamento. I suddetti clienti finali, infatti, come da loro unanimemente dichiarato e come successivamente accertato dalla Guardia di Finanza a seguito delle indagini condotte, sono stati tratti in inganno dagli installatori (la corrispondente dichiarazione, infatti, era scritta in caratteri piccolissimi e inserita tra dichiarazioni riguardanti altro e ai clienti finali non è stata fornita alcuna specifica informazione in merito) e non intendevano trasferire il diritto a conseguire i suddetti titoli. La falsità documentale, rappresentata anche, in via esemplificativa, dalle firme false (es. gli amministratori condominiali interessati hanno disconosciuto le stesse) che risultano apposte sulla modulistica inviata ai Comuni e relativa ai permessi edilizi necessari per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici condominiali o dalle false fatturazioni riferite ad attività non

eseguite o eseguite in tempi, con modalità o da soggetti diversi, inoltre, non è certamente o automaticamente esclusa dalla mera circostanza che nessuno degli interessati abbia, per questo, proceduto ad agire in giudizio nei confronti della ESERGETICA, degli installatori delle caldaie "collaboratori di progetto" e/o del tecnico incaricato. Il Giudice contabile, come già detto, può porre alla base della propria decisione, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", anche gli elementi raccolti in altra sede giurisdizionale e dispone di autonomia e indipendenza nel potere di apprezzamento dei fatti costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa. Per il riconoscimento della responsabilità amministrativa, non è pertanto necessario un previo annullamento delle suddette sottoscrizioni da parte di altro Giudice.

Il danno erariale, che si materializza con l'assegnazione dei Titoli, inoltre, non è escluso dall'eventuale effettivo conseguimento dello scopo di efficientamento energetico finanziato, laddove il beneficio pubblico sia acquisito a seguito di condotte illecite. La responsabilità amministrativa, infatti, sussiste non solo quando un beneficio pubblico non sia destinato allo scopo previsto ma anche quando esso sia stato acquisito in assenza dei relativi presupposti e/o a seguito di condotte illecite quali, ad esempio, la produzione di dichiarazioni o di documentazione non veritiere.

Quanto, in particolare, ai Titoli di efficienza energetica riguardanti l'installazione di impianti GPL sulle autovetture, oltre a non risultare logicamente sostenibile la tesi di poter beneficiare dell'incentivo pubblico a fronte di impianti già installati dal produttore e considerato

che non è consentito il rilascio di TEE per autovetture non ancora messe su strada, si osserva che anche in questo caso, dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, non risultano liberatorie regolarmente rilasciate.

A prescindere dalle funzioni di controllo amministrativo successivo assegnate al GSE, è incontestabilmente provato che la società ESERGETICA s.r.l., le varie società installatrici e/o "collaboratrici di progetto" citate e il tecnico MICHIELETTO abbiano posto in essere, per conseguire direttamente o indirettamente i vantaggi economici relativi al rilascio di Titoli di efficientamento energetico non spettanti e mai restituiti (neppure per equivalente), comportamenti contrari al suddetto principio di autoresponsabilità fornendo nelle varie schede RVC e nella relativa documentazione, come dimostrato dai successivi controlli della Guardia di Finanza, una rappresentazione dei fatti non veritiera.

In definitiva, le società "collaboratrici di progetto" (tra cui la DE PRETTO s.r.l.) e il tecnico MICHIELETTO hanno fornito un apporto causale determinante per l'indebita percezione dei Titoli di efficienza energetica da parte della società ESERGETICA s.r.l. Tale apporto si è concretizzato, da parte dei vari installatori e "collaboratori di progetto" (tra i quali la DE PRETTO s.r.l.), ad esempio, nell'aver fatto sottoscrivere ai clienti finali delle caldaie, degli inverter e dei collettori solari le c.d. "liberatorie" in assenza di adeguata informazione e consenso e nell'aver (es. la società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l.) emesso fatture, in favore di ESERGETICA s.r.l., aventi ad oggetto

lavori non eseguiti oppure eseguiti da altri o in altro momento al fine di consentire alla stessa ESERGETICA s.r.l. la rendicontazione di interventi di efficientamento energetico altrimenti non incentivabili. Per quanto riguarda il tecnico MICHIELETTO, allo stesso tempo dipendente della ESERGETICA s.r.l. e libero professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri di Venezia, il suo determinante apporto causale è stato dato mediante la sottoscrizione (con timbro dell'ordine professionale), quale libero professionista e non in qualità di mero dipendente della ESERGETICA s.r.l., di documentazione non veritiera (es. comunicazioni di inizio lavori e attestazioni di avvenuta esecuzione e collaudo in assenza della relativa effettiva esecuzione nei tempi e termini indicati) che doveva essere prodotta al GSE per ottenere i benefici in argomento. La stessa considerazione vale per le deleghe, disconosciute dagli amministratori condominiali che risultavano sottoscrittori, riferite alla presentazione ai Comuni di documentazione edilizia, che risultano rilasciate personalmente al MICHIELETTO (espressamente in qualità di professionista) e non alla ESERGETICA s.r.l. (di cui lo stesso era allora dipendente). Il MICHIELETTO, il cui ruolo da protagonista nella vicenda risulta adeguatamente illustrato nei verbali delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dalle persone informate dei fatti è, quindi, personalmente responsabile del proprio operato.

In conclusione, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non assume alcuna forza esimente l'eventuale effettivo conseguimento, indipendentemente dalla sussistenza di problematiche di carattere

amministrativo, dello scopo di efficientamento energetico perseguito. Nel caso di incentivi pubblici, la responsabilità amministrativa sussiste, infatti, non solo nel caso in cui gli stessi siano stati utilizzati per altre finalità o, comunque, siano stati elargiti inutilmente, ma anche quando essi siano stati acquisiti illecitamente per effetto di falsa documentazione. Il danno erariale contestato deriva, quindi, con diretto nesso causale, dalla non veritiera documentazione prodotta. I Titoli sono stati, infatti, ottenuti proprio grazie alle c.d. "liberatorie" (quasi sempre fornite dalla ESERGETICA s.r.l. e non dalla ditta produttrice degli impianti) carpite con l'inganno, a fatture che attestavano falsamente lavori non svolti o svolti con diverse modalità e ad asseverazioni non corrispondenti al vero.

Non vi è, quindi, alcuno spazio per la riduzione del danno addebitato ai condannati dal Giudice di prime cure. La natura dolosa della condotta tenuta da tutti i convenuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n.1/2026, esclude qualsiasi possibilità di esercizio del potere riduttivo. La quantificazione del danno erariale e la ripartizione dell'obbligo di relativo risarcimento effettuate dal Giudice di primo grado sulla base dell'istruttoria della Guardia di Finanza risulta corretta, essendo anche sufficientemente provata la responsabilità degli appellanti in ordine ai vari interventi interessati dall'incentivo pubblico. Non può essere detratta dalla quantificazione del danno neppure la quota di incentivo riferita ai lavori asseritamente eseguiti per la ditta Futura Impianti s.r.l. la cui realizzazione, oltre a non trovare conferma nella documentazione formata dal MICHIELETTO, è

stata disconosciuta dal legale rappresentante della ditta indicata. Non si ravvisa dunque in merito alcun errore da parte del Giudice di prime cure.

Considerato quanto dichiarato (ma non provato documentalmente) dal GSE solo nel corso dell'odierna udienza pubblica, in sede di esecuzione, si dovrà tenere conto delle eventuali somme già pagate, a titolo di risarcimento del danno erariale in argomento, dalle società COSTRUZIONI EDILI ECO TRE s.r.l., LA CASIDRAULICA s.r.l. e SANTUCCI SERVICE s.r.l. e/o dai rispettivi legali rappresentanti.

8. Ai sensi dell'art.31 c.g.c. e dell'art.97 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio sono poste, con vincolo di solidarietà, a carico degli appellanti soccombenti.

Le spese del GSE non possono essere poste a carico dei soccombenti trattandosi di intervento volontario adesivo in procedimento officioso promosso dalla Procura.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli separatamente proposti:

- **rigetta** l'appello principale proposto dalla società Esergetica s.r.l. e gli appelli incidentali separatamente proposti da Valentino De Pretto, da Valerio De Pretto, dalla società Engie Italia s.p.a. e dall'ing. Stefano Michieletto e, conseguentemente, conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Veneto n.106/2025 impugnata;

- **pone** le spese di giudizio, pari ad euro 288,00

(DUECENTOTTANTOTTO/00), con vincolo di solidarietà, a carico degli appellanti soccombenti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore) — (Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 03 SETTEMBRE 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco